

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI ESTERI (III):

Comitato permanente per gli affari comunitari Pag. 2

GIUSTIZIA (IV):

Comitato permanente per i pareri » 2
In sede legislativa » 4

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede referente » 7

DIFESA (VII):

In sede legislativa » 8

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente » 11

TRASPORTI (X):

In sede referente » 12
In sede legislativa » 13

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 15

INDUSTRIA (XII):

Indagine conoscitiva sulle fonti di energia » 17

IGIENE E SANITÀ (XIV):

In sede legislativa Pag. 17
In sede consultiva » 18

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI:

Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per il riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato » 19

CONVOCAZIONI:

Venerdì 7 dicembre 1973

Affari interni (II) Pag. 22

Martedì 11 dicembre 1973

Affari costituzionali (I) » 22

Mercoledì 12 dicembre 1973

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio » 23

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani » 23

Affari costituzionali (I) » 23

Finanze e tesoro (VI) » 24

Istruzione (VIII) » 24

Lavori pubblici (IX)	Pag. 25
Lavoro (XIII)	" 25
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni	" 25

Giovedì 13 dicembre 1973

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa	" 26
Commissioni riunite (IX e X)	" 26
Affari esteri (III)	" 26
Finanze e tesoro (VI)	" 26
Istruzione (VIII)	" 26
Lavori pubblici (IX)	" 26

Mercoledì 19 dicembre 1973

Affari esteri (III)	" 27
-------------------------------	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 27
--------------------------------	---------

AFFARI ESTERI (III)

Comitato permanente Affari comunitari.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente del Comitato*, CARLO RUSSO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO CONCERNENTI LE RELAZIONI ESTERNE DELLA COMUNITÀ DEI NOVE.

Il Sottosegretario Pedini, rispondendo ad alcune questioni sollevate nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta del Comitato, rileva che il documento presentato dalla Commissione CEE per un programma di azione sociale (che dovrebbe iniziare il primo gennaio prossimo) costituisce, ad avviso del Governo italiano, una involuzione rispetto alle proposte comunitarie contenute nei cosiddetti « orientamenti per il programma di azione sociale ». Il documento, inoltre, è un adempimento soltanto parziale delle decisioni del vertice di Parigi, non tiene conto degli indirizzi emersi nell'ultimo Consiglio dei ministri del lavoro ed è infine insoddisfacente perché non è stato preceduto da una reale consultazione delle parti sociali a causa del

mancato svolgimento della prevista conferenza sociale tripartita. Dopo aver sottolineato che l'Italia auspica per il nuovo assetto monetario internazionale rapporti più equilibrati ed equi tra le monete di tutti i paesi, grandi e piccoli, e una efficace lotta contro l'attuale tendenza mondiale all'inflazione, rileva che per il nostro Governo deve essere ricercata a livello comunitario la soluzione al problema dell'elezione dei delegati al Parlamento europeo e dei poteri del Parlamento stesso. Al deputato Cardia fa notare che i governi dei nove paesi della CEE, nella riunione di Bruxelles del 6 novembre scorso, hanno chiaramente indicato il loro proposito di contribuire efficacemente ad un regolamento di pace equa e duratura del Medio Oriente che tenga naturalmente conto dei diritti legittimi dei palestinesi. Al deputato Leonilde Iotti ricorda che il Governo italiano non è pregiudizialmente contrario ad un accordo tra la CEE e il COMECON purché esso abbia carattere settoriale e natura tecnica e si tenga in ogni caso conto delle profonde differenze tra le due istituzioni che non possono essere collocate, per tanti motivi, sullo stesso piano. Tenendo conto di queste differenze, i vari accordi di cooperazione fra i singoli membri della CEE e i paesi dell'Est, in primo luogo l'URSS, potrebbero trovare una cornice più organica in un accordo di cooperazione tra i due raggruppamenti europei sopra indicati. Ritiene infine che dei problemi della politica energetica e delle istituzioni comunitarie, sia più opportuno parlare fra qualche settimana in attesa che maturino alcune importanti scadenze politiche dei prossimi giorni.

Il Presidente dichiara così esaurita la discussione sulle comunicazioni del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente* CASTELLI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi (Parere alla X Commissione) (2532).

Il Comitato prosegue l'esame iniziato nella seduta di ieri.

Il deputato Papa osserva che il decreto-legge appare illegittimo, e che le ordinanze amministrative cui fa riferimento del pari non sembrano legittime. Tuttavia, introdurre nel provvedimento il divieto di circolazione nei giorni festivi non sembra consentito a questo stadio dell'*iter*: occorrerebbe al riguardo una autonoma iniziativa legislativa. Propone quindi di esprimere parere contrario.

Il Presidente Castelli osserva che il potere di emendamento sembra incontrare un solo limite, quello della assoluta diversità della materia, censura questa, che certamente non può riguardare le proposte di modifica formulate nel dibattito in corso.

Il deputato Terranova osserva che le perplessità di ordine procedurale del deputato Papa non appaiono prive di fondamento teorico, ma che ragioni di opportunità e di urgenza inducono ad approvare le proposte del Presidente.

Il deputato Stefanelli non condivide le obiezioni sollevate dal deputato Papa in ordine alla emendabilità del provvedimento in esame, osservando che nel caso di specie il legislatore deve sanare una situazione di illegittimità e non avallarla o ignorarla. Concorda pertanto con il Presidente.

Il Comitato adotta quindi la seguente deliberazione:

« La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 2532, osserva in via preliminare che suscita alcune riserve la mancata assegnazione del provvedimento alla competenza primaria della Commissione medesima. Poiché appaiono tuttavia prevalenti ragioni di urgenza, non si ritiene di tradurre dette riserve in una formale questione di competenza.

La Commissione osserva quindi che l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, prevede una sanzione amministrativa a carico di chi non ottemperi ai "provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi" di determinate categorie di mezzi di trasporto.

A prescindere dalla discutibile correttezza formale del rinvio da una norma legislativa, generale ed astratta, a provvedimenti contingenti, anziché alla norma legislativa che ne consente l'adozione, la disposizione in esame si presta ad osservazioni critiche e solleva dubbi di legittimità costituzionale che sarebbe opportuno venissero esaminati dalla Commissione Affari costituzionali.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione fa implicito rinvio all'ar-

ticolo 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che al primo comma consente una regolamentazione eccezionale del traffico extraurbano "per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse".

Nella sentenza n. 12 del 1965 la Corte costituzionale, esaminando il suddetto articolo 3, ha precisato che l'uso delle strade, come l'uso di altri beni pubblici, può essere regolato "anche sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengano al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare, alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere e così via. E pertanto le ordinanze in questione, quando limitano la circolazione per realizzare il buon uso della strada, non sono in contrasto con l'articolo 16, anche se la limitazione sia imposta per ragioni non attinenti alla sicurezza ed alla sanità". "I diritti garantiti dall'articolo 16 potrebbero essere violati solo di riflesso; quando, prendendo a pretesto il raggiungimento di scopi riguardanti il buon uso della strada, l'ordinanza tendesse a raggiungere scopi non previsti dalla norma, anzi contrastanti con essa o con altre norme di grado ancora più elevato".

Non è di tutta evidenza se l'obiettivo di risparmiare carburante possa rientrare tra le ragioni di pubblico interesse che ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del citato testo unico consentono di limitare la circolazione.

Va inoltre osservato che la *ratio* della disposizione in esame appare quella di consentire che, "conformemente" alle direttive ministeriali, si provveda, attraverso un'opportuna articolazione locale, "temporaneamente" alle limitazioni in oggetto. Il decreto-legge n. 741 del 1973, prevedendo un'ulteriore sanzione pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, trova giustificazione in una prospettiva più ampia, caratterizzata da un divieto generalizzato a tutto il territorio nazionale. L'ampiezza di tale divieto sembra escluderne l'adozione in via amministrativa, nelle forme previste dall'articolo 3 del citato testo unico, postulando un intervento legislativo, atteso che l'articolo 16 della Costituzione ammette per la libertà di movimento soltanto le "limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza". E se, sulla scia della citata pronuncia della Corte costituzionale, potrebbe consentirsi al legislatore di porre limitazioni generali per

motivi di pubblico interesse diversi dalla sanità e dalla sicurezza, tale facoltà più difficilmente potrebbe estendersi al provvedimento amministrativo. Vale richiamare in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle ordinanze prefettizie previste dall'articolo 20 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Le sopraesposte considerazioni risultano rafforzate dal rilievo che per la rete viaria urbana il potere di divieto appartiene alla competenza dei comuni, i quali, ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unico sulla circolazione stradale, "possono", con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti indicati dall'articolo 3, comma primo. Appare, cioè, fatta salva l'autonomia comunale, che non sarebbe lecito ledere con un provvedimento imperativo dell'amministrazione statale. Né potrebbe opporsi che il sindaco opererebbe in tale circostanza quale ufficiale di Governo: la legge espressamente attribuisce ai comuni il potere in questione, che soltanto in virtù di altra legge può essere limitato, come è avvenuto per le piccole isole ad opera della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Un ultimo rilievo merita l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 741 del 1973, che l'omesso riferimento anche agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 317 del 1967 comporta l'ingiustificata esclusione dei benefici e delle garanzie stabiliti in ordine al procedimento di accertamento dell'infrazione.

La Commissione Giustizia esprime pertanto a maggioranza parere favorevole, a condizione che l'articolo unico del disegno di legge sia modificato nel senso di prevedere la conversione in legge del decreto-legge n. 741 del 1973 con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

ART. 1.

È vietata la circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e dei natanti da diporto a motore, degli aeromobili da turismo o privati.

ART. 2.

Chiunque non osserva il divieto stabilito dall'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

La sanzione prevista al comma precedente è applicata dai prefetti e dagli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione

civile e del Ministero della marina mercantile, secondo la rispettiva competenza.

Si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317, relative alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

ART. 3.

Le esenzioni dal divieto stabilito nell'articolo 1, la sospensione del divieto e la cessazione definitiva dello stesso sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La Commissione ritiene peraltro opportuno dare menzione delle opinioni espresse dal deputato Papa, il quale aveva invitato la Commissione ad esprimere parere contrario, considerando illegittimi sia il divieto di circolazione disposto dalle autorità amministrative sia la sanzione prevista dal decreto-legge in esame, ma non a proporre l'introduzione del divieto di circolazione nel disegno di legge n. 2532, esulando tale proposta dalla sfera di competenza della Commissione.

La Commissione Giustizia richiede altresì che il presente parere sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente CASTELLI.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Zagari.

Disegno di legge:

Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (Approvato dal Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2002).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione sulle linee generali.

Il deputato Papa giudica inaccettabili le affermazioni circa la sussistenza di pressioni corporative e settoriali tali da limitare la libertà del Parlamento, che resta invece pienamente autonomo. Vero è, se mai, che lo stesso Parlamento, quando approvò la « legge Braganze », creò un'aspettativa che è sfociata nel-

la presentazione del disegno di legge in discussione.

L'articolo 107 della Costituzione postula l'abolizione della carriera e della gerarchia all'interno della magistratura, i cui membri devono avere gli stessi poteri, doveri e diritti, diversificandosi tra loro esclusivamente in relazione alle funzioni che concretamente esercitano. Il che non significa appiattimento, ma postula anzi un controllo sulla capacità e sulla diligenza dei magistrati, previsto dal disegno di legge n. 2002, che conferisce tale potere al Consiglio superiore della magistratura. E spetta al Parlamento, se gli organi di autogoverno non svolgono efficacemente tale funzione, rivedere le norme sulla costituzione e sul funzionamento di tali organi.

Lo stato di precarietà e di insoddisfazione che ha portato alla presentazione del disegno di legge n. 2002 deriva dalla mancata riforma generale dell'ordinamento giudiziario. Tale carenza è tuttavia da imputare al legislatore, pur dovendosi censurare l'inerzia dei ministri succedutisi al dicastero della giustizia. Il provvedimento in discussione va quindi inquadrato in tale prospettiva e merita di essere approvato.

Il Presidente Castelli osserva che quella odierna è la quarta seduta che la Commissione dedica alla discussione del disegno di legge n. 2002: il che dimostra chiaramente che il Parlamento non è condizionato da pressioni esterne, ma sta esaminando il provvedimento in modo approfondito e responsabile.

Il deputato Padula concorda con il relatore nel ritenere che i precedenti parlamentari in materia abbiano creato una specie di stato di necessità, considerata altresì la carenza di nuove strutture organizzative degli uffici giudiziari e le conseguenti resistenze che incontra l'attuazione dell'unica vera riforma sinora varata concernente la giustizia, cioè la nuova procedura per le controversie di lavoro.

Il disegno di legge n. 2002 tende sostanzialmente ad estendere allo *status* dei singoli magistrati delle garanzie e delle prerogative che la Costituzione conferisce invece alla magistratura nel suo complesso: il che desta in primo luogo perplessità superabili soltanto se la portata del disegno di legge non verrà estesa ai magistrati che non esercitano effettivamente funzioni giudiziarie. Ma le perplessità più gravi derivano dal timore di varare non un inizio di riforma, ma una spesa senza riforma. La normativa in discussione non si accompagna, infatti, all'avvio della ristrutturazione

di alcuno dei punti qualificanti dell'ordinamento giudiziario.

Un sano realismo politico consiglia tuttavia di non sopravvalutare gli aspetti negativi del provvedimento, inquadrandolo nella prospettiva di un impegno comune di rinnovamento promosso dal ministro Zagari, anche se non saranno lievi le resistenze quando, concessi i benefici, si vorranno ritoccare i privilegi. Eppure questa è la strada che bisognerà percorrere per realizzare finalmente un sano autogoverno della magistratura, sinora smentito dall'accrescersi dei ritardi nella macchina giudiziaria nonostante gli aumenti degli organici e del trattamento economico del personale. Una strada tanto più difficile se si considera che sul disegno di legge in discussione si è registrata la massima concordia della categoria, che resta invece profondamente divisa su tutti i punti fondamentali nei quali si articola la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il progetto di legge n. 2002 risponde ad una logica che è difficile non considerare corporativa, specie in considerazione del ventilato agganciamento economico del magistrato di casazione al livello B della dirigenza dell'amministrazione statale.

Le suesposte considerazioni potrebbero tuttavia essere superate in considerazione dell'appassionato impegno del ministro Zagari per le riforme del settore giudiziario, e delle conseguenti dichiarazioni che farà in sede di replica. Occorre peraltro sgombrare preliminarmente il campo da un ostacolo procedurale costituito dalla mancata indicazione della copertura finanziaria per il 1974, pur essendo già stato presentato il bilancio per tale esercizio, che anzi ha già ricevuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Su tale questione invita formalmente la Presidenza a pronunciarsi. E se si renderà necessario provvedere al suddetto adempimento, rinviando il disegno di legge al Senato, sarebbe doveroso, sia pure senza intaccare gli aspetti sostanziali della normativa in discussione, introdurre delle ulteriori modifiche ad un testo che non appare da accettare a scatola chiusa.

Conclude dichiarando che, ove il provvedimento non venisse modificato, egli si asterrà dalla votazione, mentre un sia pur lieve miglioramento del testo gli consentirebbe di aderire con convinzione all'impegno governativo di avviare con questo disegno di legge una radicale opera di riforma.

Il deputato Oronzo Reale, in relazione alla questione regolamentare posta dal deputato Padula, avverte che la Commissione dovrà af-

frontare anche la questione sostanziale della sufficienza dei fondi stanziati a copertura della spesa, la quale, sulla base degli stessi dati resi dal ministro Zagari, supera largamente le previsioni originarie.

Il Presidente osserva che la questione posta dal deputato Padula deriva dal fatto che il parere della Commissione Bilancio, essendo stato espresso prima della presentazione al Parlamento del bilancio per il 1974, non reca indicazioni di spesa per tale esercizio. Tale rilievo, considerati i precedenti parlamentari anche recenti, non appare manifestamente infondato, e pertanto sarà sottoposto al Presidente della Camera. La questione prospettata dal deputato Oronzo Reale attiene invece alla dimensione della spesa e non ad un adempimento procedurale, per cui sarà affrontata quando si discuterà del relativo articolo, sempre che la Commissione non intenda esaminarla anticipatamente.

Il deputato di Nardo, espresso il suo dissenso circa l'accoglimento della questione sollevata dal deputato Padula, afferma che non appare corretto criticare l'assegnazione del disegno di legge n. 2002 in sede legislativa, quando provvedimenti di ben più ampia portata, come la legge sulla procedura per le controversie di lavoro, sono stati discussi nella medesima sede.

Il Parlamento sta realizzando, sia pure a mosaico, la riforma dell'ordinamento giudiziario. Questo modo di procedere è stato prescelto dalle forze di maggioranza con la « legge Breganze », creando dei presupposti che pongono nella condizione di dover dare seguito a quel programma, approvando il disegno di legge in discussione, che costituisce il logico sviluppo delle riforme precedentemente realizzate.

Il Presidente Castelli fa presente che la questione regolamentare sollevata formalmente dal deputato Padula non è stata accolta, bensì doverosamente rimessa al Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di decidere in proposito.

Il deputato Coccia domanda che sulla questione sollevata dal deputato Padula si apra un dibattito.

Il Presidente precisa che sulle questioni regolamentari che sorgono nelle Commissioni in sede legislativa non è previsto né un dibattito né una decisione della Commissione. Poiché tra l'altro proprio nella seduta di ieri è stato approvato il disegno di legge n. 899-B, modificato dal Senato soltanto con riferimento alle ragioni addotte dal deputato Padula, la questione non può considerarsi manifesta-

mente infondata e deve quindi essere immediatamente rimessa alla decisione del Presidente della Camera.

Il deputato Lospinoso Severini, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, dichiara di non voler ergersi a difensore ad oltranza del disegno di legge, che peraltro indubbiamente realizza un'anticipazione della riforma dell'ordinamento giudiziario, superando la normativa attuale, da tutti giudicata insoddisfacente, ed opera sulla scia della « legge Breganze », che già ha contribuito in notevole misura ad eliminare una concezione burocratica e gerarchica dell'organizzazione giudiziaria.

Va respinto l'assunto secondo cui il nuovo sistema di nomina si baserebbe sull'anzianità, la quale costituisce invece soltanto un requisito per concorrere alla dichiarazione di promovibilità, che ha luogo attraverso una valutazione complessiva da parte del Consiglio superiore della magistratura. E nulla impedirà di modificare le norme concernenti la costituzione ed il funzionamento di quest'organo, ove si palesasse l'esigenza di rendere più rigorosa ed approfondita la suddetta valutazione.

Conclude osservando che gli inconvenienti ricollegabili al disegno di legge sono largamente compensati dalle innovazioni che esso reca nelle strutture dell'ordinamento giudiziario, sicché va ribadito il parere favorevole all'approvazione, quanto più possibile sollecita, del provvedimento.

Il ministro Zagari rileva che dal dibattito, ampio ed approfondito, è emersa l'unanime insoddisfazione per le attuali strutture dell'ordinamento giudiziario. Il disegno di legge in discussione, pur incidendo soltanto in parte su di esse, realizza un deciso adeguamento ai principi costituzionali e democratici, segnando un elemento di rottura con il vecchio sistema verticistico ed abbandonando il collegamento tra qualifiche e funzioni, pur salvaguardando l'esigenza di controllare la capacità e la laboriosità del magistrato.

Si tratta quindi di una riforma non settoriale o corporativa, né tendente ad un appiattimento (l'esperienza avutasi con la « legge Breganze » dimostra che tale timore non ha ragione di esistere), ma dell'avvio di una ristrutturazione globale dell'ordinamento giudiziario.

I quesiti di carattere finanziario formulati nel corso del dibattito non possono trovare risposta immediata, perché non è dato prevedere il numero dei magistrati che effettivamente conseguiranno la valutazione positiva del Consiglio superiore. Non è infatti

previsto alcun automatismo, per cui l'argomento relativo ad un « esercito di generali » appare suggestivo ma non fondato, tanto meno se si operano dei raffronti con le magistrature speciali, l'Avvocatura dello Stato, o alcuni settori dell'amministrazione statale, quale quello dei docenti universitari.

Sotto ogni profilo appare dunque giustificata ed urgente l'approvazione del disegno di legge, da inquadrare in una riforma generale dell'ordinamento giudiziario che dovrà articolarsi sui seguenti cardini: ristrutturazione del sistema di reclutamento e di formazione degli uditori giudiziari; conferimento delle funzioni basato su di un equilibrato raffronto tra la preparazione del singolo magistrato e l'esigenza di un ricambio nella composizione dei vari organi giudicanti; riforma in senso proporzionale del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura; ristrutturazione della responsabilità personale del giudice.

Conclude auspicando un comune deciso impegno del Parlamento e del Governo per una politica di riforme che consenta di uscire dalla stretta drammatica e soffocante della crisi della giustizia.

Il deputato Coccia domanda quale esito abbia avuto la questione regolamentare sollevata dal deputato Padula.

Il Presidente assicura di aver già inoltrato alla Presidenza della Camera una lettera al riguardo. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta, avvertendo che il calendario dei lavori della prossima settimana sarà fissato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella riunione odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente MOLÈ.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1974 (2574).
(Esame).

Il Presidente Molè, illustrando il disegno di legge inteso ad autorizzare l'esercizio prov-

visorio del bilancio di previsione dello Stato per il prossimo anno finanziario fino al 28 febbraio 1974, rappresenta lo stato di necessità entro il quale il Parlamento viene ormai a trovarsi per la impossibilità di procedere all'approvazione definitiva del bilancio 1974 entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Il Presidente prosegue rilevando come la esperienza abbia ormai dimostrato come non risulti sufficiente un periodo di quattro mesi dalla legge contemplato per l'esame del bilancio da parte di entrambe le Camere, anche in relazione alla data di presentazione degli altri documenti finanziari (la relazione previsionale e programmatica) e alla data in cui ha luogo la esposizione economico-finanziaria e la esposizione relativa al bilancio di previsione da parte dei competenti ministri. Sicché il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio non può più considerarsi un fatto eccezionale, ma costituisce invece lo strumento normale attraverso il quale, nella impossibilità di approvare il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'anno finanziario cui il bilancio stesso si riferisce, si evita la paralisi di tutta l'attività della pubblica amministrazione.

Il Presidente Molè aggiunge che, nel caso specifico, il bilancio 1974 è stato profondamente modificato al Senato, soprattutto per aumentare il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è stato portato a 460 miliardi di lire per il prossimo esercizio finanziario. Va quindi sottolineato, con soddisfazione, il fatto che il Governo abbia riferito l'autorizzazione non già al testo del disegno di legge presentato alle assemblee legislative ma a quello risultante dalle modifiche introdotte dal Senato e attualmente all'esame della Camera: trova in tal modo conferma una impostazione di principio — quella di riferire l'esercizio provvisorio al testo del disegno di legge, e quindi del bilancio, quale risulta dall'approvazione di uno dei due rami del Parlamento, anziché al testo inizialmente presentato dal Governo — ritenuta fondata dalla Commissione bilancio, che già in precedenti occasioni ebbe reiteratamente a sostenerla.

La Commissione approva, quindi a maggioranza e, senza discussione, i singoli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal Governo e, successivamente, conferisce l'incarico al Presidente Molè di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidente* GUADALUPI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2177).

(Discussione e approvazione con modifica).

Il relatore Bologna illustra favorevolmente il disegno di legge, che pone a carico dello Stato le spese relative al trasferimento delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati, nei casi di elezione di una precaria residenza.

Intervengono nella discussione i deputati Angelini, Caiati, Rauti e Durand de la Penne, che annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Il Sottosegretario Lattanzio sottolinea l'aspetto perequativo del provvedimento.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge con la modifica dell'articolo 6 proposta dalla V Commissione Bilancio, in tema di imputazione della spesa sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 2177 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2483);

Paovone: Estensione delle norme di cui all'articolo 16-quater della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, previste per gli ufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia (Parere della I e della V Commissione) (1610);

Pavone ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato (Parere della I, della II e della VI Commissione) (2213).

(Discussione e approvazione con assorbimento delle proposte di legge nn. 1610 e 2213).

Il relatore Mazzarrino e i deputati D'Alessio e Rauti si richiamano alla relazione ed agli interventi svolti in sede referente.

La Commissione, quindi, dopo ripetuti interventi dei deputati Angelini, de Meo, D'Alessio, Caiati, Bologna e Vaghi, del relatore Mazzarrino e del Sottosegretario, respinti gli emendamenti agli articoli 2, 3 e 11, presentati dal gruppo comunista, approva a maggioranza, senza modificazione, gli articoli del disegno di legge.

Il Sottosegretario Lattanzio, quindi, a nome del Governo accoglie i seguenti ordini del giorno:

La Commissione difesa,

discutendo il disegno di legge n. 2483 sulle retribuzioni degli alti gradi militari;

avendo rilevato la necessità di introdurre alcuni miglioramenti intesi ad accogliere diffuse aspettative e a superare le incongruenze ancora presenti nell'attuale legislazione,

invita il Governo

a presentare entro breve termine le conclusioni degli studi effettuati in merito alla riforma dell'ordinamento delle forze armate e all'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali in modo da rendere possibile al Parlamento una rapida discussione della materia per l'adozione dei necessari provvedimenti.

(0/2483/1/7) **BOLDRINI, NAHOUM, D'ALESSIO, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, D'AURIA, LIZZERO, MIGNANI, PELLIZZARI, TESI, VENEGONI.**

La Commissione Difesa,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2483,

considerata la inderogabile necessità di apportare chiarezza nell'ordinamento delle Forze armate e nelle leggi sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali,

invita il Governo

a presentare al più presto i relativi disegni di legge sulla base degli studi compiuti e delle necessità funzionali delle Forze armate.

(0/2483/2/7) « MAZZARRINO, CAIATI, VAGHI, LUCCHESI, LETTIERI, DE MEO, PAVONE ».

La Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge n. 2483 relativo all'estensione della disciplina e del trattamento economico della dirigenza civile agli alti gradi militari;

tenuto conto delle attribuzioni e delle funzioni assegnate in particolare ai tenenti colonnelli dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di finanza e della lentezza delle diverse carriere che rende per molti di essi precario il raggiungimento dei parametri di stipendio fissati nell'articolo 12 della legge in esame,

invita il Governo

a prendere le misure opportune per eliminare queste sperequazioni assicurando in particolare per tutti l'applicazione non discriminata della citata disposizione.

(0/2483/3/7) « D'ALESSIO, BOLDRINI, NAHOUM, LIZZERO, VENEGONI, MIGNANI, TESI, PELLIZZARI, D'AURIA, ANGELINI, CERRI, BISIGNANI ».

La Commissione Difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2483, già approvato dal Senato della Repubblica, allo scopo di consentire — mercé il mantenimento, per i tenenti colonnelli già valutati, della promozione « alla vigilia », secondo le norme di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 356 — che alla maggior parte dei detti ufficiali sia permesso di raggiungere il grado di colonnello almeno all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso;

considerata l'attualità dei fini di giustizia perequativa, soprattutto nei confronti del personale civile di più rapida progressione di carriera, a suo tempo posti a base della citata legge n. 536 del 1971;

tenuto conto, altresì, delle ragioni di ordine morale più che materiale, che si accompagnano alla auspicata conferma di una situazione di diritto recentemente affermata dal Parlamento ed intaccata dalle presenti norme sul 16-*quater*,

invita il Governo

a rivedere, con ogni possibile sollecitudine, la situazione in cui verranno a trovarsi i tenenti colonnelli a seguito dell'approvazione del disegno di legge in esame, e confermare a loro favore la validità dei benefici in atto previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, che verranno soppressi con l'emananda legge.

(0/2483/4/7) « DURAND DE LA PENNE ».

La Commissione Difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2483,

rilevato che è stata soppressa la promozione il giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, anche per i tenenti colonnelli;

ritenuto che ai tenenti colonnelli non è stato esteso il trattamento economico dirigenziale che avrebbe potuto giustificare tale onerosa soppressione di un diritto acquisito;

considerato che la promozione il giorno precedente alla cessazione dal servizio — per evidenti motivi giuridici, morali, umani e sociali, che si inquadrano nei principi dello Stato di diritto e nel sistema della sicurezza sociale cui si ispira il nostro ordinamento — era intesa ad evitare che ufficiali pienamente meritevoli, i quali per circostanze estranee alle loro capacità professionali hanno dovuto sostare un numero eccessivo di anni nei vari gradi, fossero esclusi dall'ultima promozione, con conseguenti danni economici e morali, mentre si trovavano quasi alla soglia della promozione stessa;

tenuto presente che il ripristino di tale promozione è diretto a riattribuire un giusto beneficio, da tutti considerato una conquista sociale, nei confronti di una benemerita categoria di ufficiali,

invita il Governo

a voler ripristinare nei confronti dei tenenti colonnelli, con ogni possibile urgenza, i benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, soppressi con il disegno di legge n. 2483.

(0/2483/5/7) « VAGHI, LUCCHESI ».

La Commissione Difesa,

premesso che l'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha stabilito l'emanazione, per gli ufficiali delle Forze armate e

dei Corpi di polizia dello Stato, di disposizioni che, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, estendano la disciplina ed il trattamento economico previsti per il direttore generale ai generali di divisione e gradi corrispondenti ed adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriere ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo;

considerato che, soprattutto per esigenze di bilancio, non è stato ora possibile estendere il trattamento economico dirigenziale ai tenenti colonnelli che, pur svolgono importanti funzioni di carattere dirigenziale, al comando di gruppi, di battaglioni, di navi, ecc.;

tenuto conto che in particolare i tenenti colonnelli delle Forze di polizia al comando di gruppi a circoscrizione provinciale, con attribuzioni e funzioni essenzialmente di direzione del servizio in tutta la circoscrizione della provincia, si trovano in una situazione di grave disagio per la sperequazione di trattamento attuata nei loro confronti rispetto a quello riconosciuto ad altri funzionari statali, che, senza disconoscerne i meriti, non hanno tutti competenze esercitabili in circoscrizioni provinciali;

tenuto, altresì, conto della lentezza delle carriere, per cui a tenente colonnello si perviene, specie nei Corpi di polizia, dopo 22-23 anni di servizio in media, nonché del parametro loro riconosciuto (420) con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, superiore a quello di direttore di divisione alla prima classe (387);

considerato che avendo inquadrato i direttori di divisione tra i dirigenti, non può non riconoscersi il trattamento economico dirigenziale anche ai tenenti colonnelli, per evidenti motivi morali, giuridici e sociali, che esigono parità di trattamento nei confronti di tutti i funzionari statali,

invita il Governo

a presentare al più presto un provvedimento legislativo che elimini ogni sperequazione estendendo quanto meno ai tenenti colonnelli di tutte le forze di polizia la disciplina delle funzioni dirigenziali.

(0/2483/6/7) « BOLOGNA, VAGHI, CAIATI, LUCCHESI ».

La VII Commissione permanente difesa,

nell'approvare il disegno di legge « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risul-

ta modificata dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato », onde evitare ogni dubbio interpretativo per quanto concerne il disposto dell'articolo 16, anche in relazione alle valutazioni espresse nella discussione al Senato, precisa che per « aliquote di ruolo da valutare », debbano intendersi « le aliquote di ruolo da determinare e da valutare » nell'anno di entrata in vigore della legge stessa.

(0/2483/7/7)

DE MEO, SAVOLDI, PAVONE.

La Commissione difesa,

ascoltate le dichiarazioni del Governo, lo impegna a che siano date precise disposizioni perché i Commissari di leva siano considerati aventi diritto al trattamento economico stabilito dalla presente legge per la dirigenza militare.

(0/2483/8/7)

« VAGHI, DE MEO ».

Accoglie, altresì come raccomandazione, il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

premessi in linea generale:

che il disegno di legge in esame affronta in maniera inadeguata il grave problema della ristrutturazione delle forze armate che viene così ad avere una soluzione non consona né alla necessità di efficienza delle forze armate stesse né alla necessità di un più moderno e giusto ordinamento dei quadri;

che il disegno di legge non può essere considerato che volto a stabilire una situazione transitoria da cui passare poi ad altra meglio elaborata e che esistono già proposte di legge intese ad affrontare con moderni criteri i molti e vasti problemi delle forze armate non ultimo quello dello sviluppo di carriera degli ufficiali;

premessi in linea particolare:

che la legge 18 marzo 1968, n. 249, nel delegare il Governo a provvedere ad una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, ha stabilito che dovessero essere emanate entro una certa data, peraltro già da tempo trascorsa, norme di legge per l'estensione ai militari del trattamento economico riconosciuto all'alta dirigenza dello Stato e per la riduzione di talune categorie del personale militare;

che il disegno di legge in esame, a prescindere dalle norme relative al trattamento economico (sulle quali nessuna osservazione si ha da formulare) innova decisamente in

merito allo sviluppo di carriera degli ufficiali abrogando benefici che, secondo quanto asserito anche nella relazione allo stesso disegno di legge « hanno costituito un accettabile compenso alle drastiche eliminazioni che il sistema di avanzamento comporta »;

che pur determinando la richiesta riduzione di talune categorie del personale e mantenendo operanti le aliquote numeriche massime stabilite dall'articolo 3 del disegno di legge sarebbe stato possibile, con semplice avvicendamento in tali aliquote, mantenere inalterato il sistema attuale di promozioni « a disposizione »;

che, in particolare, per quanto concerne il normale sviluppo di carriera degli ufficiali, lo schema in esame pone quale grado massimo da conseguire in via normale quello di tenente colonnello;

che, anche se, in un primo tempo la situazione delle aliquote numeriche potrà consentire la promozione di tutti i tenenti colonnelli « a disposizione », non si può prevedere con ragionevole certezza che un tale sistema risulterà inalterato anche in avvenire e che peraltro, il criterio della scelta, istituito con il presente disegno di legge per i tenenti colonnelli « a disposizione » presuppone una insufficienza di posti e la convinzione, da parte della stessa Amministrazione, che occorrerà procedere ad una selezione degli aspiranti alla promozione;

che l'aver stabilito il possesso di talune condizioni per l'avanzamento dei tenenti colonnelli « a disposizione » appare una conferma della suesposta convinzione dell'Amministrazione e che d'altronde tale norma si palesa iniqua ed antiggiuridica in quanto non tutti gli interessati potranno avere gli incarichi richiesti;

che qualsiasi modifica allo stato ed allo avanzamento degli ufficiali avrebbe dovuto essere esaminata nel quadro più ampio di una ristrutturazione degli organici effettivi e di una rielaborazione dei sistemi oggi vigenti;

che infine l'aver compreso nel disegno di legge in esame il trattamento economico e norme di stato e di avanzamento non strettamente indispensabili e che, in ogni caso, avrebbero potuto essere formulate con minor danno per gli ufficiali, dimostra la preconstituita intenzione di far leva sui benefici economici per attuare modifiche che rispondono a programmi incerti e non adeguatamente valutati.

Considerato tuttavia che ogni ulteriore ritardo nella approvazione del disegno di legge in esame è motivo di grave disagio morale ed

economico per la numerosa categoria di ufficiali interessati e che, al ritardo già provocato dal Governo non si può, senza farsi corresponsabili di tale mancanza, aggiungere altro;

fa voti affinché il problema della ristrutturazione delle forze armate venga subito ed energicamente ripreso in esame dal Governo alla luce anche delle proposte di legge n.2060 del 17 aprile 1973, n. 2049 del 13 aprile 1973, n. 1992 del 6 aprile 1973;

raccomanda che sia predisposto al più presto possibile un disegno di legge che, ferme restando le aliquote numeriche fissate dall'articolo 3, consenta la promozione ad anzianità dei tenenti colonnelli « a disposizione » secondo i criteri attualmente in vigore compresi in essi quelli collocati nella stessa posizione in applicazione dell'articolo 6 del disegno di legge.

(0/2483/9/7)

« RAUTI, SACCUCCI ».

Il deputato Pavone annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge in considerazione dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento, auspicando, tuttavia, ulteriori modifiche migliorative con altro provvedimento.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 2483 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Presidente dichiara assorbite le proposte di legge nn. 1610 e 2213.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Dell'Andro.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore della scuola speciale per storici dell'arte medievale e moderna e per conservatori di opere d'arte, istituita presso l'università degli studi di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 167 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1325).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Bardotti e con il parere favorevole del Governo, la Commis-

sione delibera di richiedere all'unanimità il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 1325.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Disegni di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2235);

Modificazioni dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95 (Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano) (2449).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Buzzi e con il parere favorevole del Governo la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei disegni di legge nn. 2235 e 2449.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista «Il Nuovo Cimento» (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2236).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del Presidente Ballardini, che sostituisce il relatore Bellotti, e con il parere favorevole del Governo la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 2236.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti nella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CAPELLA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per l'inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi (*Parere della II, IV e IX Commissione*) (2532).

(*Esame e conclusione*).

Il relatore Marzotto Caotorta riferisce ampiamente sul provvedimento. Sottolinea come il decreto-legge di cui si discute oggi la conversione prevede in sostanza un aumento delle sanzioni previste dal testo unico delle norme per la disciplina della circolazione stradale, limitatamente all'inosservanza dei divieti stabiliti per la circolazione nei giorni festivi. Sotto questo profilo il provvedimento si inquadra nel contesto delle recenti misure decise dal Governo per contenere l'espansione dei consumi di carburante da parte dei privati cittadini e deve essere considerato nel più vasto ambito della politica generale dei trasporti, di cui la X Commissione sarà chiamata presto ad occuparsi.

Il meccanismo da esso previsto è stato evidentemente prescelto dal Governo, in alternativa all'altra possibile soluzione del razionamento dei consumi del combustibile, sia per la sua facile applicazione, sia perché esso consentirà, oltretutto, pur nella drasticità delle misure adottate, di evitare sperequazioni a danno delle categorie meno abbienti.

Il deputato Guglielmino sottolinea come il provvedimento sia coerente con le scelte a suo tempo adottate dal Governo e che il gruppo comunista non condivide. A riguardo ricorda che la sua parte politica ha presentato in Assemblea una mozione per chiedere che si apra un dibattito sulle recenti misure governative allo scopo di giungere ad una loro modificazione.

Per questi motivi preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione finale sul provvedimento.

Dopo brevi interventi dei deputati Lombardi Giovanni, Galasso e Poli, il relatore Marzotto Caotorta dà lettura del parere della IV Commissione, nel frattempo intervenuto, e che in sostanza dichiara di condividere, pur dovendo esprimere taluni rilievi, specialmente in ordine alla formulazione dell'articolo 3 proposta dalla suddetta Commissione.

Intervengono successivamente nella discussione i deputati Piccinelli, il quale suggerisce di introdurre nel testo del provvedimento un divieto permanente di carattere generale, revocabile con una fonte normativa parioridinata; Baghino, il quale preannuncia il suo voto contrario, sottolineando come la

Commissione debba oggi decidere su sanzioni relative a misure di carattere amministrativo, come tali sottratte al suo esame, e denunciando l'errata e debole politica fin qui seguita dal Governo, fonte prima di allarmismi ingiustificati e di manovre speculative; Poli, che esprime perplessità in ordine alla soluzione prospettata dal deputato Piccinelli; Spinelli, che si dichiara contrario ad ogni delega di carattere permanente, contrastante come tale con la natura del decreto-legge.

La Commissione approva successivamente alcuni emendamenti del relatore riferiti agli articoli 1 e 3 del decreto-legge e che tengono parzialmente conto dei suggerimenti della IV Commissione, stabilendo, peraltro, una pluralità di competenze dei dicasteri interessati in ordine alla emanazione dei provvedimenti di divieto, di sospensione e revoca del medesimo, con riferimento ai casi di esenzione.

La Commissione approva, infine, il nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, dando mandato al relatore di stendere la relazione favorevole per l'Assemblea.

Il deputato Baghino si riserva di presentare, a nome del suo gruppo, una relazione di minoranza.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente CAPELLA, indi del Vicepresidente PICCINELLI, indi del Presidente CAPELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle e per la marina mercantile, Venturi.

Disegno di legge:

Istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada (Parere della I, della IV e della XII Commissione) (1167).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Lombardi Giovanni, riferisce brevemente sull'attività svolta dal gruppo di lavoro e informa che la I Commissione Affari costituzionali ha rinviato alla prossima settimana il parere sul nuovo testo del provvedimento.

Il deputato Ciacci afferma non rispondere al vero la dichiarazione del relatore secondo la quale il relatore della Commissione Affari costituzionali avrebbe espresso parere favore-

vole al nuovo testo. Questo testo, infatti, non è affatto conforme al parere a suo tempo espresso da quella Commissione, che si manifestò contraria all'istituto dell'albo degli autotrasportatori per vari motivi di natura costituzionale, ancora condivisi, a quanto gli risulta, dai vari gruppi rappresentati in quella sede. Ricorda che il gruppo comunista aveva a suo tempo proposto la redazione, in seno all'apposito gruppo di lavoro, di un nuovo testo del disegno di legge n. 1167 che recepisce anche il contenuto degli altri due provvedimenti sulla disciplina dell'autotrasporto nel presupposto che la maggioranza, accogliendo lo spirito della precedente relazione Belci, avrebbe acconsentito ad una diversa concezione dell'istituto dell'albo che, come inizialmente congegnato, non poteva essere condiviso dalla sua parte politica, data la pericolosa carica corporativa in esso insita.

A tali attese non sono purtroppo seguiti fatti concreti, anzi è avvenuto che la democrazia cristiana, con il pretesto della paventata serrata degli autotrasportatori, ha riproposto in seno al gruppo di lavoro il vecchio testo del provvedimento, gabelando come un mero fatto tecnico la sostituzione del relatore nel frattempo intervenuta, nella quale deve invece ravvisarsi la precisa volontà politica di cedere ai ricatti delle grandi imprese di trasporto, interessate ad un deterioramento del quadro politico generale.

In questa nuova situazione il gruppo comunista non può che denunciare fermamente questa manovra dilatoria, dichiarando fin da ora che se non saranno accolti i suoi emendamenti tendenti a restituire all'albo la sua corretta natura di mero strumento di verifica dei requisiti di ammissione, si vedrà costretto a ritirare il suo assenso all'approvazione in sede legislativa del provvedimento e a richiedere che da esso vengano stralciate per consentirne una rapida approvazione le parti relative alla disciplina dell'autotrasporto e alle tariffe.

Il deputato Piccinelli afferma che il gruppo democristiano ha sempre dimostrato, nel corso dell'iter di questo provvedimento, una coerenza esemplare, non indulgendo a pressioni o intenti dilatori, che sarebbero stati tanto più riprovevoli in presenza della grave crisi degli approvvigionamenti energetici. Esso si è semplicemente fatto carico della circostanza che i provvedimenti sull'autotrasporto erano il frutto di un accordo intervenuto tra il Governo e i rappresentanti di tutte le categorie interessate ed ha agito di conseguenza anche in seno al gruppo di la-

voro, il quale, d'altra parte, nella sua maggioranza, non ha mai inteso modificare la sostanza del disegno di legge n. 1167, perfettamente aderente, salvo alcune questioni marginali, allo spirito della relazione Belci.

Dopo aver negato che l'albo, così come attualmente congegnato, abbia caratteristiche corporative (come è dimostrato dal fatto che agli organi preposti alla sua tenuta — non elettivi ma rappresentativi — non sono state conferite funzioni pubbliche o privilegi particolari e che la loro stessa composizione esclude la prevalenza di un qualsivoglia interesse settoriale), si sofferma in particolare sugli articoli 14, 22 e 24 del provvedimento, rilevando come le attribuzioni dei suddetti organi abbiano carattere tassativo e confermando la disponibilità del suo gruppo ad un approfondimento di alcuni aspetti della complessa tematica, specie con riguardo alla materia delle sanzioni disciplinari.

Il deputato Baghino, dopo aver espresso la sua preoccupazione circa un allungamento dei tempi di approvazione di un provvedimento ormai concordato tra Governo e categorie interessate e da queste atteso ormai da troppi anni, auspica che si possa quanto prima procedere all'esame dell'articolato, trovando un punto di accordo tra i vari gruppi politici sulle questioni emerse dal dibattito.

Seguono brevi interventi dei deputati Alessandrini, che sottolinea come un settore che dà lavoro a circa 350 mila dipendenti non possa essere ulteriormente trascurato; Guglielmino, che ribadisce la contrarietà all'albo del gruppo comunista; Poli, che invita il gruppo comunista a recedere dalla rigida posizione assunta, non vanificando il frutto di un faticoso lavoro di tutta la Commissione; Venturini, che sottolinea la necessità di trovare un punto di accordo sulla sostanza dei problemi ancora irrisolti, in sede di esame dell'articolato; e Pani, che respinge il tentativo di imputare al suo gruppo responsabilità di ritardi che sono esclusivamente dovuti a colpa del Governo e della maggioranza.

Il relatore Lombardi Giovanni, replicando agli intervenuti, dopo aver lamentato che a suo tempo la Commissione Affari costituzionali abbia espresso un parere negativo sui provvedimenti senza minimamente motivarlo, se non in riferimento agli interventi dei suoi componenti, afferma che ciò ha impedito al gruppo di lavoro di affrontare nuovamente con informata coscienza la complessa questione.

Quanto alla ventilata richiesta del gruppo comunista di procedere ad uno stralcio delle parti relative alla disciplina delle tariffe a for-

cella e dell'autotrasporto, essa deve ritenersi tecnicamente inattuabile, dato che ormai tutte le parti sono legate da un nesso logico indissolubile.

Dopo che il Sottosegretario Cengarle ha raccomandato la rapida approvazione del nuovo testo del provvedimento — ormai a suo avviso inscindibile, dato che recepisce globalmente le istanze di tutte le categorie interessate — il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Disegno e proposte di legge:

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2512);

Merli ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (1046);

Serrentino e Quilleri: Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti d'impegno (1435).

(Parere della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il relatore Merli riferisce brevemente sui lavori di ieri del gruppo di lavoro, preannunciando la presentazione di una serie di emendamenti al testo del disegno di legge concordati in quella sede.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro, tendente a prevedere un adeguamento delle vigenti disposizioni regolamentari sulla materia alla nuova normativa.

Vengono poi approvati alcuni articoli aggiuntivi proposti dal relatore a nome del gruppo di lavoro, tendenti, rispettivamente: ad ampliare l'ambito di applicabilità del provvedimento anche al naviglio e piattaforma adibiti alla ricerca scientifica e industriale; ad abrogare l'articolo 2 della legge 30 maggio 1970, n. 379 e a modificare l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1; ad imporre al Ministero della marina mercantile di tener conto, nell'accordare i contributi, di un ordine di priorità delle iniziative, da realizzare nell'ambito della CEE, nonché a prescrivere allo stesso dicastero la presentazione periodica al Parlamento di un elenco delle operazioni effettuate; e, infine, a prevedere una diversa composizione della speciale sezione del credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1.

La Commissione approva, quindi, senza emendamenti, l'articolo 2 del disegno di legge.

Viene successivamente respinto un ordine del giorno Baghino tendente ad ottenere che la rappresentanza sindacale prevista nel provvedimento sia espressione della categoria dei marittimi.

La Commissione approva, quindi, il disegno di legge a scrutinio segreto, con assorbimento delle concorrenti proposte di legge nn. 1046 e 1435.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Al termine della seduta il deputato Baghino auspica che la X Commissione possa occuparsi quanto prima, magari in occasione dell'esame dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del bilancio della RAI-TV, non essendo ammissibile un esproprio delle sue competenze in materia da parte della speciale Commissione di vigilanza, come è invece purtroppo avvenuto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*) (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (*Parere della V e della XIII Commissione*) (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/71 per le

strutture agricole (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (1991).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il deputato Gunnella rileva la gravità della situazione politica a livello comunitario, a seguito delle drammatiche vicende in campo energetico, che hanno visto un distacco della Francia e dell'Inghilterra dal contesto comunitario. In questo delicato quadro politico si deve oggi inserire la discussione sul provvedimento in esame. In merito ad esso a seguito del parere della I Commissione è emersa la esigenza di risolvere adeguatamente il problema dei rapporti Stato-Regioni. Pur dovendosi salvaguardare la competenza di queste ultime non si può prescindere dal considerare con particolare attenzione la necessità di tutelare la rappresentanza internazionale dello Stato, garante nei confronti della Comunità. Per assicurare tale esigenza si impone un'adeguata soluzione al problema della eventuale sostituzione dello Stato alle Regioni. Nella regolamentazione da approvare si dovrebbe consentire a queste la possibilità di poter in prospettiva attuare le direttive, affinando gli strumenti di intervento rispetto alle spesso inadeguate strutture centrali. D'altra parte deve rimanere fermo il principio del coordinamento e della disciplina da parte dello Stato nel campo dei rapporti privatistici e in tutti quegli aspetti che, se lasciati a singole iniziative regionali, riprodurrebbero una situazione di squilibrio territoriale conservando, quindi, il divario già esistente. È evidente che se si vogliono concretamente trasformare le strutture, si deve tendere ad un reale sviluppo dell'imprenditorialità evitando una disparità di trattamento da regione a regione che potrebbe determinare una trasmigrazione di persone e di capitali, in contrasto con gli stessi obiettivi di riforma dell'agricoltura. Rifiutando quindi un assurdo feticcio regionalista si deve tendere ad un giusto equilibrio di competenze tra Stato e regioni, considerando che queste sono certamente più idonee ad applicare le varie misure, specie per quanto riguarda la formazione professionale e l'informazione socio-economica, di cui alla terza direttiva, laddove allo Stato dovrebbe restare la disciplina di principio, in particolare per il regime degli aiuti e dei rapporti privatistici, per i motivi già esposti. Tutto ciò comporta evidentemente una riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura e una possibilità, per lo Stato, di manovre di bilancio che garantiscano un suo pronto intervento nel caso in cui sia chiamato a sostituirsi alle Regioni, inatti-

ve. Pur accettando in gran parte i suggerimenti della I Commissione ritiene che si deve consentire, eventualmente con la fissazione di un termine ai consigli regionali, l'invio tempestivo alle Comunità di tutto il complesso delle normative regionali di attuazione.

Il deputato Marras nel rilevare l'importanza della lunga e articolata discussione, osserva che si è troppo, sinora, atteso messianicamente l'attuazione delle direttive, come se queste dovessero costituire una legge-quadro fondamentale per l'agricoltura. Sulla reale portata delle direttive oggi ci si dimostra più cauti negli stessi ambienti della Coldiretti e perfino nelle file del MSI-destra nazionale, pur normalmente avere di critiche alle misure comunitarie. Dai calcoli fatti in sede FAO risulta una prospettiva di crisi di approvvigionamento di prodotti agricoli in contrasto, quindi, con l'originaria impostazione del « Piano Mansholt », da cui discendono le direttive in esame. Del resto, qualificati esponenti democristiani hanno dichiarato le loro perplessità sul meccanismo di sviluppo dell'agricoltura previsto dalle direttive, del tutto inadeguate alla realtà italiana. Non ci si può, quindi, contentare della presunta svolta determinata dalle direttive nella politica agricola comune, perché l'evoluzione recente di questa sta a dimostrare che quasi nulla è cambiato, sol che si consideri la costante attribuzione della gran parte dei fondi comunitari alla politica dei prezzi e di mercato. Restano ancora irrisolti tutti i problemi di effettivo contenuto strutturale (regolamento sull'associazione dei produttori, direttiva per le zone svantaggiate, misure per la forestazione, integrazione del reddito degli agricoltori), come conferma l'impostazione del nuovo documento presentato dal responsabile della politica agricola comunitaria, Lardinois. Passando all'esame dei problemi concreti, rileva che le direttive, e ancor più il disegno di legge di attuazione, costituiscono un arretramento rispetto alla vigente legislazione italiana in materia di aiuti ed agevolazioni creditizie. Il gruppo comunista, che si vede oggi affiancato da numerosi rappresentanti di altre parti politiche, anche di maggioranza, non ha atteso la presentazione del disegno di legge Natali per enunciare le sue critiche. Il suo gruppo, del resto, ha presentato una proposta di legge, di cui egli stesso è il primo firmatario, che prevede un metodo snello — di fronte a quello macchinoso del provvedimento governativo — per l'attuazione delle direttive, limitandosi a dettare principi che assicurino omogeneità e unicità di indirizzi, ai quali le

regioni dovrebbero attenersi nell'apprestare i modi e i tempi di attuazione (in questo senso la posizione comunista è più corretta e non massimalista rispetto alle dichiarazioni fatte da alcuni rappresentanti della maggioranza). È ormai chiaro che se non si scioglie questo nodo della ripartizione di competenze tra Stato e regioni non si avanzerà rapidamente nell'approvazione del provvedimento di attuazione. Ma questo è carente anche sotto il profilo contenutistico, in primo luogo nella scelta dei destinatari, criticata anche da molti oratori di parte democristiana (perfino il Presidente della Coldiretti).

Il gruppo comunista rifiuta l'impostazione delle direttive a favore dell'impresa capitalistica e propone una forma di integrazione di reddito a favore delle imprese coltivatrici singole o associate. Il provvedimento governativo non affronta il problema della trasformazione della mezzadria e colonia, la cui soluzione era stata più volte rinviata nella prospettiva dell'attuazione delle direttive. Analogamente la proposta comunista si preoccupa dei piccoli concedenti sostanzialmente dimenticati nel disegno di legge governativo, e soprattutto delle zone meridionali (essa, quindi privilegia certe categorie e certe zone più bisognose di aiuto). Quanto alle misure per la cessazione dell'attività agricola, ritiene che non si sia sufficientemente approfondito il problema dell'esodo agricolo. Il modo in cui esso è affrontato dalle direttive non tiene conto dell'entità del costo, né stabilisce criteri di priorità. Una netta presa di posizione — che per altro non condivide integralmente — è stata assunta in proposito dal senatore Scardaccione, democristiano, che ha sottolineato la necessità di concentrare i mezzi finanziari, limitati, nei piani di sviluppo aziendali, evitando di sprecarli in misure puramente assistenziali. La proposta comunista, affronta, quindi, in pochi punti i temi fondamentali stabilendo alcuni principi chiari e di agevole comprensione e attuazione; essa può, pertanto, costituire un'utile base di discussione al fine di modificare ed integrare il testo governativo. Ricordando ancora una volta le perplessità dimostrate da vari settori della maggioranza e le chiare prese di posizione di alcuni eminenti personalità della stessa (dal senatore Rossi Doria allo stesso ministro Ferrari-Aggradi), afferma che non si può disconoscere il carattere sperimentale, in una prima fase, delle misure di attuazione delle direttive. Chiede al relatore e al Governo

quali siano gli intendimenti della maggioranza in ordine alla sorte di questo disegno di legge governativo e dichiara che il gruppo comunista attende una chiara presa di posizione ed una risposta da parte della maggioranza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera ha fatto sapere che le Commissioni devono concludere l'esame dei bilanci entro il 14 dicembre. Anche per le direttive comunitarie la Presidenza, su sollecitazione del Capigruppo della Camera, ha esortato ad una rapida approvazione dei provvedimenti di attuazione. Si rende quindi necessario, oltre alla conclusione dell'esame dei bilanci, continuare nella prossima settimana l'esame del disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie. La Commissione concorda dando mandato al Presidente di fissare l'ordine del giorno delle prossime sedute tenendo presente gli impegni comunitari del Ministro e dei relatori.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ALLE ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente MISASI.

Indagine conoscitiva sulle fonti di energia.

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE DOTTOR GIORGIO RUFFOLO.

La Commissione inizia l'indagine conoscitiva sulle fonti di energia con l'audizione del Segretario generale della programmazione, dottor Giorgio Ruffolo, il quale espone una serie assai ampia di dati e di valutazioni per quanto concerne l'assetto e la strutturazione del mercato petrolifero internazionale ed interno, nel quadro delle più vaste politiche energetiche, sottolineando i problemi di breve e medio periodo e le alternative che si pongono per un equilibrato e razionale sviluppo del settore.

Il dottor Ruffolo risponde infine ai quesiti posti dai deputati Erminero, Alesi, Ma-

schia, Leonardi, Aliverti, Marchetti e dal Presidente Misasi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene per il Governo il ministro della sanità Gui.

Disegno e proposta di legge:

Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico (*Approvato dalla XII Commissione del Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (2467);

La Bella ed altri: Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e loro familiari a carico, divieto di usare negli atti pubblici i termini lebbra e derivati ed obbligo di sostituirli con i termini « morbo di Hansen » e derivati (*Parere della V Commissione*) (1870).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione passa all'esame degli articoli del testo del disegno di legge, assunto come testo base.

Il relatore Del Duca illustra alcuni emendamenti migliorativi del disegno di legge, informando che il Ministero della sanità ha fatto uno sforzo per reperire nell'ambito del proprio bilancio un ulteriore stanziamento di 136 milioni, per venire maggiormente incontro alle esigenze di questi malati. Il relatore illustra anche un ordine del giorno, perché siano compiuti ulteriori sforzi, anche da parte delle Regioni, per venire in aiuto alla categoria. Il relatore avverte che sugli emendamenti presentati, che comportano variazioni di spesa, dovrà pronunciarsi la Commissione bilancio.

Il deputato La Bella, nel riconoscere lo sforzo fatto dal Ministero della sanità, lamenta che analogo sforzo non sia stato compiuto dal Ministero del tesoro, e presenta a sua volta un emendamento inteso a stabilire la reversibilità del sussidio per le vedove, e un ordine del giorno di tenore analogo a quello presentato dal relatore.

Dopo che il ministro Gui ha invitato il deputato La Bella, che acconsente, a trasformare il suo emendamento in ordine del giorno, la Commissione passa all'approvazione degli articoli.

Il Presidente Frasca avverte che per gli eventuali articoli che comportano oneri finanziari l'eventuale approvazione è subordinata al parere favorevole della Commissione bilancio.

La Commissione approva in via di massima quindi all'articolo 1 un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere ».

La Commissione approva quindi l'articolo 2 senza modificazioni e un articolo aggiuntivo 2-bis, proposto dal relatore, del seguente tenore:

ART. 2-bis.

Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni e ogni altro atto redatti per qualsiasi uso da uffici dello Stato, enti e istituti pubblici, è fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi. Tali termini dovranno essere sostituiti da « morbo di Hansen », « hanseniano », « colonia o istituto hanseniano » o qualsiasi altro che derivi dal nome Hansen.

La Commissione approva, sempre in via di massima, il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni e 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene per il Governo il ministro della sanità, Gui.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (Approvato dal Senato) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974 (Tabella 19);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (Approvato dal Senato) (2530).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del bilancio.

Il deputato Del Duca osserva che il Governo mentre parla di una nuova politica verso il mezzogiorno deve porsi il problema, non solo di nuovi insediamenti produttivi, ma dell'ammodernamento e del potenziamento delle strutture sanitarie, estremamente carenti nel centro-sud come ha dimostrato la vicenda dell'infezione colerica. Non sembra però che ci si muova correttamente in questa direzione; si ha anzi la sensazione che si pensi di poter addossare alle regioni, in questo settore, compiti che esse non sono in grado di sostenere. Per esempio non si può pensare di addossare alle regioni il finanziamento dell'edilizia ospedaliera, poiché in questo modo non si farebbe che accrescere il divario tra le regioni del nord, più ricche, e quelle del sud. Questa situazione conferma l'urgenza della riforma sanitaria, che è oggi forse la legge più vicina agli interessi del mezzogiorno. Si tratta di cominciare a porre le basi della riforma, avviando alcune iniziative concrete, nella consapevolezza che l'attuazione completa delle nuove strutture sanitarie potrà comportare un lungo arco di tempo; ma l'importante è iniziare, attuando alcuni primi interventi indifferibili.

Il deputato La Bella premette che la discussione del bilancio è diventata un rito pressoché scontato nel suo svolgimento e nelle sue conclusioni. Sono anni che si denunciano, in occasione dell'esame del bilancio della sanità, le carenze e le degenerazioni delle strutture sanitarie e l'assoluta inadeguatezza dei fondi stanziati per la salute. Ogni volta però ci si trova di fronte agli stessi problemi, date le inadempienze del Governo. Ricorda i numerosi ordini del giorno approvati in occasione dell'esame del bilancio

1973, rimasti regolarmente senza risposta e disattesi dal Governo; così è per gli impegni assunti verso gli spastici, per l'impegno a rivedere la situazione di enti come l'ONMI, e la CRI, così è per la situazione degli istituti di cura a carattere scientifico.

Anche la Corte dei conti ha ripetutamente denunciato le inadempienze del Ministero della sanità, sia nell'adempire i propri compiti di vigilanza verso questi enti sia nel lasciare inutilizzata una serie di stanziamenti, determinando un forte scarto tra previsioni di bilancio e somme effettivamente spese. Ci si trova cioè di fronte ad un bilancio irrealistico le cui poste non si sa se e quando verranno spese: accade così che le regioni non abbiano ancora ricevuto i fondi per la costruzione di asili-nido. In questo quadro si inserisce il problema della riforma sanitaria; ci si deve rendere conto che si è vicini ormai al punto di rottura e che la riforma sanitaria è un dato che condiziona lo sviluppo del paese e per la cui mancanza si paga un prezzo economico enorme. Per fare la riforma però occorre creare un ampio schieramento di forze capaci di battere le resistenze dei monopoli farmaceutici, delle casse mutue, degli enti assistenziali, di tutti coloro cioè che traggono profitto dal mantenimento dello stato attuale delle cose.

Il deputato Cortese fa osservare che il Ministero della sanità ha dimostrato di comprendere quali sono i gravi problemi del settore sanitario, ma si trova nella situazione di non poter attuare interventi efficaci, in quanto la gestione di molti problemi di rilievo è sottratta al Ministero della sanità e dispersa presso una miriade di altri enti e amministrazioni pubbliche. La medicina oggi non è e non può più essere un fatto individuale, ma la responsabilità dello stato di salute di una popolazione è una responsabilità collettiva, che lo Stato si deve assumere nella consapevolezza che la difesa della salute comincia dalla prevenzione. Dopo aver sviluppato una serie di considerazioni sullo stato della ricerca e sui metodi seguiti per la lotta contro i tumori, osserva, a proposito degli istituti oncologici, che essi sono oggi trasformati in veri e propri ospedali; non si tratta più cioè di enti che hanno un'impronta esclusivamente scientifica ma si tratta di enti che operano clinicamente, intervenendo direttamente nella cura dei malati. Per questo ritiene che questi istituti, come quelli per la cura delle malattie infettive, dovrebbero rientrare nell'ambito dell'ospedale generale, in cui si trovino riunite le varie specialità e le necessarie attrezzature. Conclude affermando

che la professione medica oggi come ieri esige per essere esercitata bene una lunga educazione autocritica, una seria cultura e una vasta esperienza pratica.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Interviene il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, Gava.

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente dell'Unione delle province d'Italia Violenzio Ziantoni e i membri del Comitato direttivo dell'UPI Vincenzo Nardi, Marcello Olivi, Rosario Ballatore e Luigi Tassinari.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA.

Il Presidente Oliva, dopo aver indirizzato un cordiale saluto ai rappresentanti dell'UPI intervenuti ed aver sottolineato il ruolo essenziale che la Costituzione e gli statuti regionali riconoscono alle province e ai comuni nell'attuazione dell'ordinamento regionale, riassume brevemente i temi oggetto dell'indagine. A quest'ultimo riguardo l'oratore rileva, in particolare, la necessità di individuare una nozione giuridicamente corretta dell'istituto della delega (riferita ben inteso al modello pubblicistico anziché a quello civilistico) che ne consenta il proficuo inserimento nel sistema di decentramento amministrativo tracciato dalla Costituzione.

Il presidente dell'UPI Ziantoni, espresso l'auspicio che i contatti tra lo Stato e le province — di cui quello attuale rappresenta un esempio estremamente significativo — ricevano quanto prima carattere istituzionale, dichiara di ritenere il riordinamento della pubblica amministrazione in riferimento al completamento del processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle

Regioni, problema di natura essenzialmente politica anziché tecnica.

Concordando quindi sulla necessità, più volte manifestata dai rappresentanti regionali, che i contatti tra Stato e Regioni siano particolarmente stretti nella fase di programmazione del bilancio nazionale, lamenta la insufficienza della legge sul fondo di risanamento degli enti locali, sia per la mancanza in essa di una prospettiva globale che per la carente difesa degli interessi autonomistici.

Per quanto riguarda la delega delle funzioni amministrative regionali alle province e ai comuni, l'oratore rileva che l'istituto potrebbe rappresentare il primo passo nel cammino della razionalizzazione di quel fenomeno — già da tempo in corso di svolgimento — a seguito del quale le province hanno visto enormemente dilatarsi le proprie competenze — di cui traccia una rapida disamina critica — in proporzione diretta con l'ampliamento delle esigenze locali e ben oltre i loro compiti istituzionali. Naturalmente condizione imprescindibile per il realizzarsi di tale processo di razionalizzazione, egli prosegue, è l'erogazione dei fondi necessari all'espletamento dei compiti anzidetti.

L'oratore conclude auspicando che fra Regioni ed enti locali non abbiano a riprodursi i fenomeni di conflittualità che hanno purtroppo caratterizzato, almeno fino ad oggi, i rapporti Stato-Regioni ma che possa invece essere data completa attuazione alla progressione logica dell'organizzazione amministrativa — snodantesi su quattro livelli: comuni, province, Regioni, Stato — voluta dalla Costituzione.

Il presidente della provincia di Pistoia Nardi, concordando con l'opinione espressa dal presidente Ziantoni circa l'inadeguatezza della legge sul fondo di risanamento, ribadisce la drammaticità della situazione debitoria degli enti locali. Dai relativi dati analitici — così come risultano da un documento redatto dal Ministero dell'interno — l'oratore trae tuttavia la confortante osservazione che, almeno per quanto riguarda i bilanci delle province, la percentuale delle somme per spese d'investimento è estremamente elevata (altrettanto non può invece dirsi per quanto riguarda i bilanci dei comuni). L'ammontare delle spese correnti, precisa inoltre, non è esclusivamente rappresentato dalle somme necessarie al mantenimento del personale ma anche da quelle indotte dagli stessi interessi passivi conseguenti al deficit.

Concorda infine col precedente oratore anche nel ritenere che l'espletamento dei compiti regionali — che peraltro già le province

espletano, sotto forma d'incarico, in settori quali l'industria, l'occupazione ed il traffico —, che il ricorso alla delega varrebbe a razionalizzare, postula la necessità che le Regioni si accollino i connessi oneri finanziari.

Il presidente della provincia di Firenze Tassinari, dal canto suo, premesso che il riconoscimento costituzionale della provincia, come ente intermedio tra la Regione e il comune, solennizza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la vitalità di essa — testimoniata peraltro eloquentemente dalla ineliminabile funzione fino ad oggi svolta — pone l'accento sull'esigenza che il Parlamento ponga mano quanto prima ad una legge di riforma dell'ente che superi gli angusti ed immutati limiti impostigli dalla precedente legislazione. La riforma in parola dovrebbe essere ispirata al principio informatore di ripartire i compiti tra le province e i comuni, in modo da attribuire alle prime solo quelli di coordinamento, che conferiscano ad esse una dimensione generale intermedia, a carattere orizzontale, conferendo in pari tempo ai comuni le attribuzioni di carattere settoriale.

Il consigliere provinciale di Padova Olivi, concordando pienamente con le osservazioni del precedente oratore, precisa che una occasione quanto mai opportuna per procedere all'anzidetta riforma è per l'appunto rappresentata dall'esigenza di riordinare la pubblica amministrazione secondo il criterio di sostituire all'attuale apparato burocratico centralizzato un complesso organico articolato su vari livelli.

Dello stesso avviso si dichiara il presidente della provincia di Trapani Ballatore, il quale ribadisce che le funzioni proprie della provincia — che trovano esplicito riconoscimento anche nello statuto regionale siciliano — rappresentano un fatto consolidato non ulteriormente discutibile.

Si apre quindi il dibattito.

Il ministro Gava, soffermandosi sul problema dell'auspicata riforma provinciale, chiede chiarimenti in ordine al metodo da seguire ed, in particolare, se sia o meno opportuno farla precedere dall'attribuzione non permanente di funzioni, dalle Regioni alle province, attraverso il ricorso allo strumento della delega.

Il presidente Ziantoni, pur non dichiarandosi contrario al metodo anzidetto, ribadisce la necessità che l'impiego della delega sia articolato secondo un disegno unitario risultante da una legge che contenga i relativi principi direttivi.

Il deputato Galloni, dal canto suo, ritiene opportuno il preventivo esercizio della delega da parte delle Regioni — che non gli sembra debba per altro essere condizionata dalla emanazione di una legge-quadro — riconoscendo tuttavia che solo una nuova legge comunale e provinciale potrà radicalmente risolvere il problema dell'autonomia degli enti locali.

Il Presidente Oliva, richiamando l'esigenza espressa dalla maggior parte dei rappresentanti regionali, secondo la quale il corretto esercizio della delega sarebbe invece condizionato dalla preventiva modifica della legge comunale e provinciale, sottolinea il pericolo del verificarsi di fenomeni di stasi, cui la mancata soluzione del problema può indurre.

Il senatore Modica, dopo aver dichiarato che la mancata o molto lacunosa attuazione da parte delle Regioni del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione — che prevede appunto l'esercizio normale delle funzioni amministrative regionali da parte delle province, dei comuni e degli altri enti locali — nasce da un'errata interpretazione dell'anzidetta disposizione, pone una serie di domande in ordine, rispettivamente, ad un'esatta individuazione delle funzioni amministrative di competenza comunale in riferimento a quelle di competenza provinciale, ed alla possibilità, attraverso un'interpretazione evolutiva del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, di procedere ad eventuali modifiche, con legge regionale, delle circoscrizioni provinciali, al fine di potenziare e difendere la funzione della provincia quale ente elettivo in luogo di quella di circoscrizione statale di decentramento funzionale.

Su quest'ultimo punto il consigliere Olivi — con cui dichiara di concordare il presidente Ziantoni — si dichiara fortemente perplesso,

ostando alla possibilità di procedere nel modo suggerito dal senatore Modica, la riserva di legge imposta dall'articolo 133 della Costituzione.

Il presidente Tassinari, ribadendo la necessità che alle province siano attribuiti compiti di carattere generale — in particolare quello fondamentale di promozione dell'aggregazione comunale, da perseguirsi peraltro con un criterio di spontaneità anziché coattivamente secondo il disposto della legge comunale e provinciale — ritiene che il connesso pericolo dell'insorgere di un quarto livello di competenza, quello rappresentato cioè dal comprensorio, può essere eluso attraverso un adeguato aumento del numero delle province.

Il presidente Nardi, in risposta ad un quesito postogli dal Presidente Oliva, concernente la perdita dell'adattabilità alle esigenze locali — rappresentata fino ad oggi dalla valvola di sicurezza costituita dalle « spese facoltative », che le province possono iscrivere sui rispettivi bilanci — che conseguirebbe all'auspicata riforma della legge comunale e provinciale, dichiara di non ritenere preoccupante tale prospettiva, sia perché gli interventi in tal modo effettuabili potrebbero diventare superflui, sia perché comunque anche attualmente essi si rivelano ormai come mezzi inadeguati ai bisogni.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 14 dicembre, alle ore 9,30, per l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 7 dicembre, ore 10,30.

Comunicazioni del Governo sul prezzo dei giornali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali)

Comitato pareri.

Martedì 11 dicembre, ore 17.

Parere sulle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e V Commissione*);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Olivi.

Parere sulla proposta di legge:

SIMONACCI ed altri: Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (*Già approvato in un testo unificato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato*) (316-119-185-241-367-511-715-884-887-1050-1066-1085-1104-1105-1129-1153-1541-B) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Salizzoni.

Parere sui disegni di legge:

Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi inter-

nazionale delle malattie infettive e diffuse (2457) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Maggioni;

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulla proposta di legge:

SALVI ed altri: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare (2169) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sui disegni di legge:

Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello;

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 — secondo e terzo comma — della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 (2478) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello;

Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato (2522) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Codacci-Pisanelli.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori DE MARZI ed altri: Norma sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita di generi della panificazione (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2093) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Concas.

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Mercoledì 12 dicembre, ore 15.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 12) — Relatore: Accreman;

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 46) — Relatore: Accreman.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Mitterdorfer (Doc. IV, n. 27) — Relatore: Fracchia;

contro il deputato Benedikter (Doc. IV, n. 100) — Relatore: Fracchia;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 33) — Relatore: Reggiani;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 36) — Relatore: Lettieri;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 37) — Relatore: Bernardi;

contro il deputato Frasca (Doc. IV, n. 40) — Relatore: Franchi;

contro il deputato Servello (Doc. IV, n. 50) — Relatore: Benedetti;

contro il deputato Ballarin (Doc. IV, n. 51) — Relatore: Musotto.

COMMISSIONE SPECIALE

**per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione degli
immobili urbani.**

Mercoledì 12 dicembre, ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 12 dicembre, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge (testo del Comitato ristretto):

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Codacci-Pisanelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1573) — Relatore: Bressani — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme integrative dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2221) — Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Galloni.

Esame del disegno di legge:

Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e sistemazione del personale dipendente (2250) — Relatore: Galloni — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 12 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1999) — (*Parere della I e della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 (96) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Vincenzi.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529):

Stato di previsione dell'entrata (tabella n. 1) — Relatore: Pandolfi;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (tabella n. 2) — Relatore: Cocco Maria;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (tabella n. 3) — Relatore: Borghi;

— (*Parere alla V Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530) — Relatore: Borghi;

— (*Parere alla V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 12 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BELCI ed altri; SKERK ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (693-1058-B) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Rausa.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 7);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bardotti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 12 dicembre, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 9);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— Relatore: Ascarì Raccagni.
— (*Parere alla V Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2452) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Fusaro.

Parere sul disegno di legge:

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2500) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Mantella.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contri-

buti di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1424) — Relatore: Picchioni — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 12 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 15) (2529);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Della Briotta.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Mercoledì 12 dicembre, ore 15,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge n. 2215, concernente la posizione assicurativa dei dipendenti di sindacati e partiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Mercoledì 12 dicembre, ore 15.

Comunicazioni del Governo.

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 13 dicembre, ore 15.

COMMISSIONI RIUNITE
IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 13 dicembre, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2066. —
Autorizzazione di spesa per la progettazione
ed esecuzione di opere nei porti.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Giovedì 13 dicembre, ore 11.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge n. 2447
(« Acquisto o costruzione di immobili da de-
stinare a sedi di istituti di cultura e di scuole
italiane all'estero »).

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 13 dicembre, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*)
(2529);

Stato di previsione dell'entrata (tabella 1)
— Relatore: Pandolfi;

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro (tabella 2) — Relatore: Cocco
Maria;

Stato di previsione della spesa del Ministe-
ro delle finanze (tabella 3) — Relatore:
Borghi;

— (*Parere alla V Commissione*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1972
(*Approvato dal Senato*) — Relatore: Borghi;

— (*Parere alla V Commissione*).

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti concernenti i dan-
ni di guerra.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Giovedì 13 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno finanziario
1974 (Tabella n. 7);

Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1972
(*Approvato dal Senato*) (2530);

— (*Parere alla V Commissione*) — Rela-
tore: Bardotti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavori pubblici)

Giovedì 13 dicembre, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*)
(2529);

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1974 (Tabella n. 9);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— Relatore: Ascari Raccagni — (*Parere alla I Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 19 dicembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 6);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530).

— Relatore: Galli — (*Parere alla V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali):

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 (2574) — Relatore: Molè.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.